

REGOLAMENTO (CEE) N. 3585/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1982

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3437/82 ⁽⁴⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/82 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il

calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2122/82 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3470/82 ⁽¹⁰⁾; che per la sterlina inglese e la dracma greca la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 22 al 28 dicembre 1982 si scosta di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2122/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 23. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 88.

⁽⁹⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1982, pag. 21.

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0938	— 0,0938	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nei Paesi Bassi			—	0,0320
— raccolti nell'UEBL			—	0,1339 (a) 0,0938 (b)
— raccolti in Francia			—	0,1511
— raccolti in Danimarca			—	0,0938
— raccolti in Irlanda			—	0,0938
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0717
— raccolti in Italia			—	0,1267
— raccolti in Grecia			—	0,1215
2. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nei Paesi Bassi o esportati da questo paese :	+ 0,0638	— 0,0638	+	—
— raccolti in Germania			0,0330	—
— raccolti nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,1053 (a) 0,0638 (b)
— raccolti in Francia			—	0,1230
— raccolti in Danimarca			—	0,0638
— raccolti in Irlanda			—	0,0638
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0411
— raccolti in Italia			—	0,0979
— raccolti in Grecia			—	0,0925
3. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL o esportati dall'UEBL :	— 0,0464 (a) nihil (b)	+ 0,0464 (a) nihil (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,1546 (a) 0,1035 (b)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1177 (a) 0,0682 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0198 (a) 0,0632 (b)
— raccolti in Danimarca			0,0464 (a) — (b)	—
— raccolti in Irlanda			0,0464 (a) — (b)	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0718 (a) 0,0243 (b)	—
— raccolti in Italia			0,0083 (a) — (b)	— (a) 0,0364 (b)
— raccolti in Grecia			0,0143 (a) — (b)	— (a) 0,0306 (b)

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
4. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	nihil	nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1035	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0682	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0443 (a)
				— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0632
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0243	—
— raccolti in Italia			—	0,0364
— raccolti in Grecia			—	0,0306
5. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,0675	+ 0,0675	+	—
— raccolti in Germania			0,1779	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1403	—
— raccolti nell'UEBL			0,0202 (a)	—
			0,0675 (b)	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0675	—
— raccolti in Irlanda			0,0675	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0934	—
— raccolti in Italia			0,0287	—
— raccolti in Grecia			0,0348	—
6. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	+ 0,0237	— 0,0237	+	—
— raccolti in Germania			0,0773	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0429	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0670 (a)
				0,0237 (b)
— raccolti in Francia			—	0,0855
— raccolti in Danimarca			—	0,0237
— raccolti in Irlanda			—	0,0237
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,0593
— raccolti in Grecia			—	0,0536
7. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	nihil	nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1035	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0682	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0443 (a)
				— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0632
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0243	—
— raccolti in Italia			—	0,0364
— raccolti in Grecia			—	0,0306

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
8. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,0378	+ 0,0378	+	—
— raccolti in Germania			0,1451	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1085	—
— raccolti nell'UEBL			— (a)	0,0082 (a)
			0,0378 (b)	— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0279
— raccolti in Danimarca			0,0378	—
— raccolti in Irlanda			0,0378	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0630	—
— raccolti in Italia			—	—
— raccolti in Grecia			0,0060	—
9. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese :	— 0,0316	+ 0,0316	+	—
— raccolti in Germania			0,1383	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1020	—
— raccolti nell'UEBL			— (a)	0,0141 (a)
			0,0316 (b)	— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0336
— raccolti in Danimarca			0,0316	—
— raccolti in Irlanda			0,0316	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0567	—
— raccolti in Italia			—	0,0059
— raccolti in Grecia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino alla data della fine della campagna di commercializzazione 1982/1983 del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984 del latte e dei prodotti lattiero-caseari.